

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE INTEGRATO CON LE DISPOSIZIONI
RELATIVE AI PASSI CARRI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 10 del 12/06/2003

CAPO I

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 1

AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

Art. 2

Distinzioni delle occupazioni ed atto delle concessioni

Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
- b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta a concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 24 ore e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione ;
- b) che si protraggano oltre al termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, degli spazi e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Art. 3

Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune (carta legale) e contenere:
 - nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dell'Amministratore;
 - nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministrazione di cui al punto precedente, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da uno solo rappresentante degli stessi;
 - l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
 - la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
 - il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

Art. 4

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione stesse.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni.
3. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, comma 2;

- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione la frequenza dell'occupazione;
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

Art. 5

Obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specifiche nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- versamento del canone alle scadenze previste.

Art. 6

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto dall'atto di concessione del suolo, dello spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 7

Modifica, sospensione revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Art. 8

Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

Art. 9

Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi in forma fissa per il commercio su aree pubbliche la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

Art. 10

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade in almeno n. 2 categorie: la percentuale di riduzione tra la prima e l'ultima categoria non potrà superare il 70%;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito Allegato A al presente Regolamento.
3. L'importo dei canoni fino a € 0.25 è arrotondato per difetto, oltre € 0.25 è arrotondato per eccesso.

Art. 11

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata.

Art. 12

Durata delle occupazioni

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse, non soggetto ad alcun frazionamento.

Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella TARIFFA ALLEGATA, a giorno ed in base alla superficie occupata.

Art. 13

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con l'arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dall'area già assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
3. Ai fini dell'assoggettamento al pagamento del canone, sono considerati passi carrai gli accessi definiti dal D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada), la cui superficie viene determinata in base all'apertura dell'accesso espressa in metri lineari con arrotondamento al metro superiore.
4. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 14

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione e dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Il canone è indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata indifferentemente da uno o più dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

Art. 15

Esenzioni

1. sono esenti dal canone :
 - a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;
 - b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c, T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22/12/1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - d) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni pubblicitarie.
 - e) L'occupazione di spazi soprastanti con insegne pubblicitarie in genere, faretti, lampade, telecamere, lanterne, prive di struttura a terra la cui sporgenza dall'edificio sia inferiore a 50 cm.;
 - f) I passi carrai di esclusivo accesso ai fondi agricoli;
 - g) Le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico o istituzionale o a scopo benefico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq.
 - h) Le occupazioni effettuate dalla Pro Loco locale e da coloro che promuovono iniziative a carattere sportivo.
 - i) Le occupazioni di superficie inferiori al mq o al ml.

Art. 16

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti e per le occupazioni con posteggio fisso delle aree mercatali va corrisposto ad anno solare
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al Comune o al Concessionario del servizio all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento;
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone va effettuato al COMUNE DI CLAVESANA o al concessionario del servizio nelle forme consentite dalla Legge con arrotondamento a 1.00 € per difetto se la frazione non è superiore a € 0.50 o per eccesso se è superiore a € 0.50.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a € 516.00.

Art. 17

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 16, comma 4 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza agli uffici comunali preposti.

Art. 18

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente Regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R.D. 14/04/1910, N. 639;
2. In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

Art. 19

Sanzioni

1. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile così come indicato dal Regolamento Generale delle Entrate e le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.
2. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 e, nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 18 del presente Regolamento.

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI PASSI CARRAI

Art. 20

Contenuto del regolamento

Le presenti disposizioni disciplinano il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 21

Definizione di passo carrabile

Si intende per passo carrabile quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra, marmo od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con veicoli agli edifici o ree laterali alla strada.

Art. 22

Autorizzazione alla costruzione

Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strada statali, regionali o provinciali, correnti all'interno del centro abitato senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere aperti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizia ed urbanistica e del Codice della strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

Per i passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del codice stesso, possono autorizzarsi, case per case, previo parere dei competenti uffici comunali, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lett. a) dell'art. 46 del predetto Regolamento di esecuzione.

Art. 23

Ufficio comunale competente

Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all' art. 3 è l'Ufficio Polizia Municipale che vi provvederà sentito il parere dell'Ufficio Tecnico comunale.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito della relativa cauzione.

Art. 24

Spese a cauzione

Per ogni domanda di cui all'art. 4 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare è fissato con delibera della Giunta Comunale da aggiornarsi ogni anno, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo di eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.

Art. 25

Formalità del provvedimento di autorizzazione

Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente Regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo di cui al successivo art. 27, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 26

Canone ed altri oneri

Ogni passo carraio è assoggettato al pagamento del relativo canone e di quanto altro dovuto, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 27

Riconoscimento del passo carraio

Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa. Il segnale in questione è fornito dal competente Ufficio comunale al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso spese da determinarsi con atto del responsabile del servizio.

Art. 28

Passo carrabile di accesso a più proprietà

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.

Art. 29

Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento s'Esecuzione sono punite ai sensi degli artt. 106 e segg. del R.D. 01/03/1934, n. 383 e s.m.i.

Art. 30

Disposizioni finali e transitorie

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinata dal presente Regolamento decorre dal 1° luglio 2003;
2. L'accertamento e la riscossione della T.O.S.A.P., i cui presupposti di imposizione si sono verificati anteriormente alla data dalla quale nei confronti dei singoli soggetti passivi ha effetto la loro abolizione, continua ad essere effettuata, anche dopo il 1° luglio 2003, secondo la normativa vigente al momento dell'insorgere dei presupposti di imposizione.

Art. 31

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore a norma dello Statuto Comunale.

ALLEGATO A

TOSAP – INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI PERMANENTI

OCCUPAZIONI PERMANENTI

SUOLO PUBBLICO

- Passi carrai,
- Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci,
- Spazi riservati al parcheggio privato,
- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio,
- Cartellonistica pubblicitaria stradale e preinsegne,
- Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo
- Dissuasori stradali,
- Esposizioni di merce all'esterno di negozi su appositi supporti,
- Esposizioni di merci alla rinfusa all'esterno di negozi,
- Arredo urbano in genere, pubblicizzato ed esposto a cura di privati,
- Ponteggi, attrezzatura e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili,
- Dehors,
- Fioriere e simili,
- Aree mercatali,
- Distributori di tabacchi

SOPRASUOLO

- Tende parasole,
- Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo,
- Cavidotti, elettrodotti e simili,
- Impianti a fune per trasporto merci e persone,

SOTTOSUOLO

- Cisterne e serbatoi interrati in genere,
- Cavidotti interrati,
- Condotte e tubazioni interrate,
- Pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità
- Cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili per l'erogazione di pubblici servizi;

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

SUOLO PUBBLICO

- Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti),
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi espositori,
- Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi,
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili,
- Scavi e reinterri (comprese le occupazioni con mezzi operativi) eseguiti per la manutenzione di impianti ed attrezzature destinati alla fornitura di servizi di pubblica utilità,
- Spettacoli viaggianti e circensi;
- Manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive – deposito temporaneo di merci di qualunque genere su spazi pubblici,
- Fioriere e simili,
- Dehors
- Ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi,
- Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo,

SOPRASUOLO

- Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili,
- Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo,
- Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze,
- Cavidotti, elettrodotti e simili realizzati a carattere temporaneo.

SOTTOSUOLO

- Pozzi, pozzetti, condutture, cavidotti interrati realizzati a carattere provvisorio.

ALLEGATO B

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO:

1^ CATEGORIA € 1.00 a mq o ml a giorno

2^ CATEGORIA € 0.30 a mq o ml a giorno

B) TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SPAZI SOVRASTANTI O SOTTOSTANTI IL SUOLO:

1^ CATEGORIA € 0.35 a mq o ml a giorno

2^ CATEGORIA € 0.10 a mq o ml a giorno

C) TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON TENDE E SIMILI

1^ CATEGORIA € 0.04 a mq o ml a giorno

2^ CATEGORIA € 0.01 a mq o ml a giorno

D) TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER ATTIVITA' EDILIZIA

DA 0 A 30 MQ € 0.08 a mq a giorno

DA 31 A 60 MQ € 0.05 a mq a giorno

OLTRE 61 MQ € 0.02 a mq al giorno

E) TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE REALIZZATE NEI GIORNI MERCATALI IN UN ANNO DA VENDITORI AMBULANTI PUBBLICI ESERCIZI, PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO, ESPOSITORI DI AUTOVETTURE E MACCHINE AGRICOLE PRIVI DI POSTEGGIO FISSO:

DA 01 MQ A 10 MQ	€ 1.00 AL GIORNO
DA 11 MQ A 15 MQ	€ 1.50 AL GIORNO
DA 16 MQ A 20 MQ	€ 2.00 AL GIORNO
DA 21MQ A 25 MQ	€ 2.50 AL GIORNO
DA 26 MQ A 30 MQ	€ 3.00 AL GIORNO
DA 31 MQ A 35 MQ	€ 3.50 AL GIORNO
DA 36 MQ A 40 MQ	€ 4.00 AL GIORNO
DA 41 MQ A 45 MQ	€ 4.25 AL GIORNO
DA 46 MQ A 50 MQ	€ 5.00 AL GIORNO

**CON UN ESTENSIONE DELL'EVENTUALE TENDA A COPERTURA DEL
POSTEGGIO CHE NON CREI INCONVENIENTI AI POSTEGGI ADIACENTI**

**F) TARIFFA PER OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONI DI
ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLI VIAGGIANTE
(COMPRESSE LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE REALIZZATE DALLE CAROVANE
AL LORO SEGUITO) O PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI
MANIFESTAZIONI POLITICHE,CULTURALI, SPORTIVE**

€ 0.50 A GIORNO

CON RIDUZIONE DEI MQ NELL'ORDINE DEL:

50% FINO A 100 MQ

25% DAI 101 MQ AI 900 MQ

10% OLTRE I 900 MQ

**G) TARIFFA PER OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONI DI FIERE E
FESTEGGIAMENTI CON ESCLUSIONE DI QUELLE RELIZZATE CON
INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO
SPETTACOLO VIAGGIANTE**

1^ CATEGORIA € 0.77 a mq al giorno

2^ CATEGORIA € 0.23 a mq al giorno

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO:

1^ CATEGORIA € 10.00 a mq. o ml. all' anno

2^ CATEGORIA € 3.00 a mq. o ml. all' anno

**B) TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SPAZI SOVRASTANTI O
SOTTOSTANTI IL SUOLO:**

1^ CATEGORIA € 3.50 a mq. o ml. all'anno

2^ CATEGORIA € 1.00 a mq. o ml. all'anno

C) TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI CON TENDE E SIMILI:

1^ CATEGORIA € 3.50 a mq. o ml. all'anno

2^ CATEGORIA € 1.00 a mq. o ml. all'anno

D) TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI CON PASSI CARRABILI:

1^ CATEGORIA € 5.00 a ml. all'anno

2^ CATEGORIA € 1.50 a ml. all'anno

E) TARIFFA DA PAGARSI IN UN'UNICA SOLUZIONE PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE NEI GIORNI MERCATALI IN UN ANNO DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI, PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO, ESPOSITORI DI AUTOVETTURE E MACCHINE AGRICOLE CON POSTEGGIO FISSO:

DA 1 MQ A 10 MQ	€ 50.00 all'anno
DA 11 MQ A 15 MQ	€ 75.00 all'anno
DA 16 MQ A 20 MQ	€ 100.00 all'anno
DA 21 MQ A 25 MQ	€ 125.00 all'anno
DA 26 MQ A 30 MQ	€ 150.00 all'anno
DA 31 MQ A 35 MQ	€ 180.00 all'anno
DA 36 MQ A 40 MQ	€ 200.00 all'anno
DA 41 MQ A 45 MQ	€ 225.00 all'anno
DA 46 MQ A 50 MQ	€ 250.00 all'anno

CON UN ESTENSIONE DELL'EVENTUALE TENDA A COPERTURA DEL POSTEGGIO CHE NON CREI INCONVENIENTI AI POSTEGGI ADIACENTI.

F) TARIFFA APPLICABILE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI O CON QUALSIASI ALTRO MANUFATTO DA AZIENDE DI EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI E PER QUELLE REALIZZATE NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' STRUMENTALI AI SERVIZI MEDESIMI:

TARIFFA A REGIME:

€ 0.50 PER UTENTE

TARIFFA PER LA PRIMA APPLICAZIONE

€ 0.65 PER UTENTE

IN ENTRAMBI I CASI L'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CANONE ANNUO NON PUO' COMUNQUE ESSERE INFERIORE A € 516.00.

LA MEDESIMA MISURA DI CANONE ANNUO E' DOVUTA COMPLESSIVAMENTE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI DI CUI ALLA PRESENTE LETTERA EFFETTUATE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' STRUMENTALI AI PUBBLICI SERVIZI.

G) TARIFFA APPLICABILE AI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE PER LE OCCUPAZIONI DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO EFFETTUATE CON LE SOLE COLONNINE MONTANTI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI, DELL'ACQUA E DELL'ARIA COMPRESSA E I RELATIVI SERBATOI SOTTERRANEI, NONCHE' CON UN CHIOSCO CHE INSISTA SU DI UNA SUPERFICIE NON SUPERIORE A 4 MQ. PER OGNI DISTRIBUTORE E PER ANNO:

CATEGORIA 1^ € 35.00

CATEGORIA 2^ € 30.00

ALLEGATO C

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI **(art. 11 del regolamento)**

Strade, spazi ed aree pubbliche di **1^ categoria**:

- CAPOLUOGO
- FRAZIONE MADONNA DELLA NEVE

Strade, spazi ed aree pubbliche di **2^ categoria**:

appartengono alla seconda categoria tutte le strade, spazi ed aree pubbliche fuori dalle località indicate nella 1^ categoria.